



Comune di Roccafluvione

Provincia di Ascoli Piceno
Ufficio Tecnico Comunale
(SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA)

Prot.n. 9981

Pratica paesaggistica n. 21/P/2020

Pratica condono n. 208/1986

OGGETTO: L.R.n.34 del 05/08/1992, L.R. 34/2008 – Parere art.32 Legge 47/85 e seguenti - Vincolo Paesaggistico, Decreto Legislativo 22/01/2004 n.42 (Autorizzazione n. 18/2020 del 13/11/2020)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la domanda presentata in data 21/02/2018, assunta al protocollo al n. 2018/1795, avanzata da:

CORINTI FRANCESCA nata a ASCOLI PICENO il 07/04/1970 residente in VIA SANSERAFINO DA MONTE GRANARO N. 5/A - 63100 ASCOLI PICENO (AP), codice fiscale CRNFNC70D47A462E (in qualità di PROPRIETARIO)

tendente ad ottenere Concessione Edilizia in Sanatoria (Legge 47/85 – 724/94 – L.R.23/04 Legge 326/03) per le opere abusive realizzate su questo Comune, sull'immobile distinto al catasto al foglio 22, mappali nn. 268, ubicato in VIA GRAMSCI, 31, per i lavori di CONDONO EDILIZIO L. 47/85 POS. 208/1986 PER OPERE ESEGUITE SU FABBRICATO IN LOC. MARSIA VIA GRAMSCI N. 31 (F. . 22 PART. N. 26)

CONSIDERATO che l'area interessata dall'intervento risulta sottoposta ai seguenti vincoli paesistico-ambientali, storico-artistici, forestali per scopi idrogeologici e sismico, come di seguito specificati:

- ESENZIONE DALLE NORME DELLE ZONE A TUTELA SPECIALE - Art. 11 PRG adeguato al PPAR (PUNTO 11.5 DELL'ART. 11 DELLE NTA DEL PRG - (TRATTASI DI INTERVENTO ART. 32 L. 47/85))
- SOTTOPOSTO AI VINCOLI PAESISTICI AMBIENTALI di cui al D.M. 30/07/85 (Galassino) D.lgs 42/2004 - Art. 21 PRG adeguato al PPAR
- NON SOTTOPOSTO A VINCOLO STORICO ARTISTICO D.lgs 42/2004 (ex L. 1089/39)
- NON SOTTOPOSTO A VINCOLO IDROGEOLOGICO ai sensi R.D. 30/12/1923, n. 3267
- SOTTOPOSTO A VINCOLO SISMICO ai sensi Legge 2/2/74 n. 64

VISTO il vigente Regolamento Edilizio;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R. ed approvato dalla Provincia di Ascoli piceno con deliberazione C.P. n. 147 del 06/11/2001;

VISTA la Circolare Regionale n.1026 del 07.03.1988 ad oggetto:"Aree di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29.06.1939 n.1497-Autorizzazione Paesistica;

VISTO l'art.146 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;

VISTO il D.M. 03.11.1970;

VISTO il D.M. 31.07.1985 (Galassino);

PRESA visione della nota prot.n.4054 IIG del 16.05.1989 del Ministero dei BB.CC. e AA., recante:"Gestione del vincolo ambientale";

VISTO il P.P.A.R. approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.197 del 03.11.1989, pubblicato sul B.U.R. in data 09.02.1990;

VISTA la Direttiva Regionale n.5 del 14.03.1991, all.B);

VISTA la Circolare della Provincia di Ascoli Piceno prot.2547 del 29.07.1992;

VISTA la Circolare della Soprintendenza per i BB.AA. e AA. delle Marche, prot.012281 del 07.10.1994;

VISTA la Deliberazione di C.C. n.61 del 29.11.1996, esecutiva ai sensi di legge (prot.CO.RE.CO: n.23561/LPU del 12.12.1996), recante:"Interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica. Criteri generali di carattere tecnico inerenti i materiali da utilizzarsi-L.R. n.34/92";

VISTO l'art.6, commi 2 e 3bis della legge 15.05.1997, n.127;

VISTA la deliberazione di G.C. n.311 del 29.11.1997, esecutiva ai sensi di legge recante:"Legge n.127/97:Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo-Disciplina transitoria di attuazione";

VISTA la deliberazione di C.C. n.10 del 28.02.1998, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.47, comma 3 della legge n.142/90 e successive modifiche e integrazioni, con la quale veniva preso atto di quanto introdotto dall'art.6 della legge n.127/97 ai fini di quanto previsto dall'art. 6 della Legge Regionale 05/08/1992, n. 34, delegando il Responsabile del Servizio alle funzioni amministrative concernenti la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la circolare interpretativa dell'art. 2, 1° comma, lett. a) della L.R.24/84;

VISTA la Legge Regionale 27/11/2008, n. 34;

VISTA la deliberazione G.C. n. 159 del 13/12/2008;

VISTA la deliberazione C.C. n. 27 del 24/06/2011, con la quale sono stati adottati provvedimenti in merito alla gestione in forma associata di funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica con la Comunità Montana del Tronto ed è stato anche approvato il relativo di approvazione schema di convenzione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunitaria della Comunità Montana del Tronto n. 35 del 19/07/2011, esecutiva, con la quale, tra l'altro, è stato approvato lo schema di convenzione e autorizzazioil geom. Vitelli Sandro, dipendente della Comunità Montana del Tronto, a svolgere il ruolo di responsabile del procedimento in materia di autorizzazioni paesaggistiche per l'Amministrazione comunale di Roccafluvione;

VISTA la convenzione Rep. n. 355 del Comune di Roccafluvione e Rep. n. 468 della Comunità Montana del Tronto, sottoscritta in data 26/07/2011 relativamente alla gestione in forma associata di funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica;

VISTI i seguenti elaborati:

-Relazione Tecnica; -Relazione Paesaggistica Semplificata; -Stralcio NTA e PRG; -Elaborato Grafico "Stato Attuale e di Progetto";

VISTO il Certificato di esenzione/conformità alle norme delle zone a tutela speciale del P.R.G. adeguato al P.P.A.R. rilasciato dal Responsabile del Servizio Urbanistica edilizia privata;

VISTO il seguente parere espresso dalla COMMISSIONE PAESAGGIO L.R. 27/11/2008, n. 34, in data 29/07/2020 che ha espresso in merito parere FAVOREVOLE CONDIZIONATO (esame n. 15 del verbale) con le seguenti prescrizioni: "...DELIBERA...- Si esprime parere favorevole a riguardo degli interventi previsti nella presente richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica." ;

CONSIDERATO

- **che** ai sensi del DPCM 12/12/2005 e come si può rilevare dalla specifica scheda redatta secondo l'accordo Stato-Regione prot. n. 12670 del 19/12/2007, le opere proposte possono potersi ricomprendere, per le loro caratteristiche, nella seguente tipologia di intervento:

[X] - opere da sottoporre a procedura semplificata;

[] - intervento minore "Sheda tipo A"; ;

[] - intervento di limitato impegno territoriale;

[] - intervento di grande impegno territoriale **a carattere lineare o a rete**;

- **che** dalla relazione di compatibilità paesaggistica redatta secondo l'allegato al DPCM 12/12/2005 e scheda redatta secondo l'accordo Stato-Regione prot. n. 12670 del 19/12/2007, risulta descritto lo stato attuale del bene paesaggistico interessato, gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e compensazione necessari;

- **che** quindi risulta valutata la conformità ai piani paesaggistici, urbanistici e territoriali, la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo, la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area, la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica;

CONSIDERATO, inoltre che la Commissione per il Paesaggio con il parere sopra richiamato ha accertato ai sensi dell'art. 2 c.3) della L.R. 27/11/2008, n. 34:

a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo e alle finalità di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico, dal piano paesaggistico, nonché del: P.R.G. adeguato al P.P.A.R.;

b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area indicati dalla dichiarazione e dal piano paesaggistico;

DATO ATTO:

- **che** con nota di questo Comune prot. n. 6480 del 29/07/2020 ricevuta a mezzo PEC dalla competente Soprintendenza in data 30/07/2020, è stato richiesto il parere di cui al c. 5) dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, da rendersi entro il termine di 45 giorni da detta data di ricezione;

- **che** alla data odierna, la competente Soprintendenza ha trasmesso il parere favorevole in merito alla pratica in esame prot. n. 19038 del 21/10/2020, senza prescrizioni;

Nel merito e per quanto sopra, rilevata la necessità di adottare il presente atto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 146 c. 9), facendo propri e condividendo istruttoria e pareri presupposti, sopra citati;

Stabilito:

- ai sensi della'art. 16 del R.D. 03/06/1940, n. 1357 e del c.4) art. 146 del D.Lgs 42/2004, che la validità della presente autorizzazione paesaggistica, è di anni cinque, scaduto il quale l'esecuzione delle opere dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione;

- ai sensi dell'art. 146 c. 11) che la presente autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi 30 giorni dalla data di rilascio;

VISTO l'art.n.4 della L.R. 18/06/1986 n.14 il quale dispone che il rilascio della Concessione in Sanatoria per le opere abusive su aree sottoposte a vincolo di cui alla L.1497/39 è subordinato al parere favorevole della Regione nei casi previsti dall'art.82 del D.P.R. 616/77 e successive modifiche ed integrazioni, oppure al parere favorevole dei Comuni delegati nei casi e limiti di cui alla L.R. 21/08/1984 n.24;

VISTA la Legge Regionale 18/06/1986 n.14;

VISTA la Circolare Regionale n.12/84;

VISTO il D.lgs 22/01/2004, n. 42 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 05/08/1992, n. 34 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 27/11/2008, n. 34;

VISTA la deliberazione G.C. n. 159 del 13/12/2008;

VISTO l'art.n.32 della Legge 28/02/1985 n.47;

VISTA la legge regionale 29/10/2004 n. 23, art.2, comma 1, lett. g;

VISTA la Legge 13/03/1988 n.68;

VISTA la Legge 24/12/1994 n.724 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 23/12/1996 n.662;

DATO ATTO, altresì, che l'intervento di cui alla Domanda di Sanatoria risulta essere esente dalle prescrizioni di base del P.P.A.R. ai sensi dell'art.60 – punto 5 delle N.T.A., ora art. 11 punto 11.5 delle N.T.A. del P.R.G. adeguato al P.P.A.R.;

ACCERTATO che, come da documentazione agli atti, i lavori sono stati realizzati 1976 e che pertanto, gli stessi risultano realizzati:

- ☐ Prima dell'imposizione del vincolo D.L.42/2004 (D.M. 03/11/1970);
- ☐ Successivamente all'imposizione del vincolo D.L.42/2004 (D.M. 03/11/1970);
- X** **Prima dell'imposizione del vincolo D.L.42/2004 (D.M. 31/07/1985);**
- ☐ Successivamente all'imposizione del vincolo D.L.42/2004 (D.M. 31/07/1985);
- ☐ Prima dell'imposizione del vincolo D.L.42/2004 (ex L.431/85);
- ☐ Successivamente all'imposizione del vincolo D.L.42/2004 (ex L.431/85);

VISTO il Decreto del Sindaco di questo Comune n. 12/2019 prot. n. 7753 del 07/09/2019 con il quale è stata attribuita la Posizione Organizzativa di Responsabile di Servizio con decorrenza 01/09/2019 e durata di 3(tre) anni;

DETERMINA

di esprimere, fatti salvi i diritti dei terzi, **PARERE FAVOREVOLE** circa le opere da sanare, le quali risultano meritevoli dell'Autorizzazione in Sanatoria richiesta, in quanto le stesse non arrecano determinante pregiudizio al contesto ambientale interessato, nonché di **AUTORIZZARE**, per quanto di competenza, ai sensi dell'art.146 e dell'art.32 della Legge n.47/85 e successive modificazioni ed integrazioni per i seguenti lavori:

CONDONO EDILIZIO L. 47/85 POS. 208/1986 PER OPERE ESEGUITE SU FABBRICATO IN LOC. MARSIA VIA GRAMSCI N. 31 (F. . 22 PART. N. 26)

con le seguenti prescrizioni:

- 1)Parere della Soprintendenza prot. n. // del //: //;
- 2)Parere della Commissione per il Paesaggio di cui al verbale n. // seduta del //, per quanto non in contrasto con sopra citate prescrizioni vincolati impartite dalla Soprintendenza con il richiamato parere: //;

AVVISA

la ditta **CORINTI FRANCESCA** nata a **ASCOLI PICENO** il 07/04/1970 residente in **VIA SANSERAFINO DA MONTE GRANARO N. 5/A - 63100 ASCOLI PICENO (AP)**, codice fiscale **CRNFNC70D47A462E** (in qualità di **PROPRIETARIO**) che ai sensi dell'art.2, comma 46 della Legge 23/12/1996 n.662 il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'ex.art.15 della Legge 1497/39 (ora art.167 D.Lgs.42/2004) pertanto è fatta riserva dell'adozione di successivi e separati provvedimenti di irrogazione della sanzione pecuniaria secondo quanto disposto dal Decreto per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/09/1997, come da ultima sentenza del Consiglio di Stato Sez.VI^ n.3185 del 02/06/2000, fermo restando l'adozione di provvedimenti applicativi e determinazioni da parte dell'Amministrazione del Comune di Roccafluvione;

DISPONE

-Di pubblicare il presente atto all'Albo Comunale con i tempi e le modalità stabilite dal vigente Statuto Comunale e successive modifiche e integrazioni;

-Di trasmettere il presente provvedimento:

-alla Ditta **CORINTI FRANCESCA** nata a **ASCOLI PICENO** il 07/04/1970 residente in **VIA SANSERAFINO DA MONTE GRANARO N. 5/A - 63100 ASCOLI PICENO (AP)**, codice fiscale **CRNFNC70D47A462E** (in qualità di **PROPRIETARIO**)

-ai sensi del c. 11) dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche, alla Regione Marche "Servizio Ambiente e Paesaggio", Alla Provincia di Ascoli Piceno "Serv. Programmazione Assetto del Territorio Urbanistica e Attività Estrattive", Al Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Prov/le di Ascoli Piceno e alla Comunità Montana del Tronto di Ascoli Piceno;

-all'Ufficio di Polizia Municipale, per gli adempimenti di cui all'art.4, comma 1 lett.a) della L.R. 29.10.1988, n.38 e successive modifiche e integrazioni;

CON AVVERTIMENTO

Che avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni e in via alternativa e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, dalla data di notifica del presente provvedimento.

Roccafluvione 13/11/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Vitelli Sandro



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. MANNI ARDUINO

Agli effetti del comma 3 dell'articolo 61 L.R. 5/8/92 n. 34 il presente provvedimento è pubblicato mediante affissione all'albo pretorio del Comune

